

Come e dove saranno eletti (nominati) i nuovi Senatori?

di Osvaldo Roman

Il disegno di legge di modifica della Costituzione dopo l'eventuale approvazione del Senato delle modifiche apportate dalla Camera, entrerà nella sua fase finale che prevede una seconda lettura da parte delle due Camere con un voto complessivo del testo senza l'esame di eventuali emendamenti.

Osserva il costituzionalista Alessandro Pace, in un suo commento sulla Repubblica del 13 marzo 2015, che, non avendo la Camera modificato il testo, approvato in prima lettura dal Senato, dei due articoli (2 e 39) che innovano l'art.57 della Costituzione, la loro attuale stesura risulta ormai definitiva e modificabile solo con un eventuale futuro ricorso all'Alta Corte.

Secondo Pace ci sarebbe motivo di un ricorso, contro tale nuova formulazione dell'art.57 della Costituzione, *"in considerazione del grave vizio di costituzionalità di escludere i cittadini dall'elezione dei senatori, nonostante che, come ha sottolineato la Corte Costituzionale nelle sentenza sul Porcellum (n.1/2014): il voto costituisca il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare"*.

Aggiunge Pace che si tratta di "un principio desumibile dall'art.1 della nostra Costituzione che pacificamente costituisce uno dei *principi costituzionali supremi* che nemmeno una legge di revisione può modificare". Potrebbe dunque essere considerata incostituzionale qualsiasi legge *"approvata da un Senato eletto da*

soggetti (i consiglieri regionali e provinciali) che secondo la Costituzione non avrebbero potuto farlo”.

Pace nel suo commento non si occupa della norma transitoria prevista dall'art. 39 del DDL di modifica costituzionale attualmente all'esame delle Camere. Tale norma transitoria regola le modalità di elezione del Senato *“in sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge che a norma del nuovo articolo 57, sesto comma, dovrà regolare l'elezione del nuovo Senato da parte dei Consigli regionali”*. L'art. 39, comma 6, del disegno di legge di riforma, prevede che la nuova legge venga approvata entro sei mesi dalla data, di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

E' del tutto evidente come si tratti di una scadenza *“ordinatoria”* e non *“perentoria”* e che una norma transitoria siffatta potrebbe quindi valere anche molto al di là della prima elezione del nuovo Senato.

In ogni caso tale normativa transitoria avrebbe comunque meritato, a mio avviso, una maggiore attenzione nella sua stesura. Infatti il nuovo art.57 della Costituzione prevede che i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggano, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Tale articolo inoltre prevede che “i seggi siano attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”.

Mi sembra evidente che *“i voti espressi”* richiamati in questo sesto comma del nuovo articolo 57 siano quelli degli elettori che in tal

modo darebbero una sorta di delega per il voto di secondo grado espresso dai consiglieri da loro eletti.

Come vedremo a me sembra invece che la norma transitoria delineata nell'art.39 non rispetti tale principio e si ponga quindi in contrasto con lo stesso nuovo art.57 della Costituzione. Infatti una volta attribuita la quota di seggi, spettante ad ogni Regione o Provincia autonoma, per l'elezione a senatori dei 21 sindaci e dei 74 consiglieri Regionali o Provinciali, l'elezione di medesimi da parte dei singoli Consigli dovrebbe rispettare le seguenti modalità:

- 1) Ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri (eletti anche in liste elettorali diverse) e da sindaci dei rispettivi territori.**

- 2) Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti (dei consiglieri) espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale.**

- 3) Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti (dei consiglieri) espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi.**

- 4) I seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.**

- 5) Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un Senatore dalla carica di Consigliere o di**

Sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

Le conseguenze derivanti da tale impianto normativo sono inevitabilmente le seguenti:

- 1) Le modalità di designazione dei senatori potendo essere le liste dei candidati (Consiglieri e Sindaci) composte e votate da consiglieri appartenenti a diverse liste elettorali non potranno rispettare sempre la volontà dell'elettore rispetto alla scelta effettuata nell'elezione del Consiglio regionale. Verrebbe quindi meno quel carattere di delega che dovrebbe caratterizzare un'elezione di secondo grado nel rapporto tra la volontà del cittadino elettore e la decisione del delegato. Ad esempio con i voti dei consiglieri eletti dagli elettori della Lega si potrebbero eleggere Senatori di Forza Italia o di Fratelli di Italia e viceversa. In ogni caso i seggi dei Senatori in quel Consiglio regionale (salvo compensazioni realizzate altrove) non risulterebbero attribuiti in ragione dei voti espressi contrariamente a quanto prevede il sesto comma del nuovo articolo 57.**
- 2) Con tali modalità, per recuperare i resti, si dovrà procedere all'effettuazione di apparentamenti nell'ambito sia delle singole liste presentate in un determinato Consiglio regionale sia di quelle eventualmente presentate in altre Regioni. Di fatto la designazione, su liste bloccate, dei 74 consiglieri regionali e dei 21 sindaci potrà avvenire solo a ROMA PRESSO LE SEGRETERIE DEI PARTITI!**